

CAMERA DEI DEPUTATI N. 353

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **GASPARI**

Annunziata il 17 novembre 1953

Norme integrative dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 5 giugno 1951, n. 376, contenente norme integrative e di attuazione del decreto-legge 7 aprile 1948, n. 262, sull'istituzione dei ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato, con l'articolo 13, ha concesso al personale in servizio non di ruolo da data anteriore al 23 marzo 1939, i cosiddetti « trentanovisti non di ruolo » — che dopo tale data abbiano ottenuto la nomina a posto di ruolo, notevoli benefici, tra cui la attribuzione di un'anzianità di ruolo di 5, 7, 9 anni al 1° maggio 1948, rispettivamente per gli impiegati di gruppo *A*, *B* e *C*; anzianità utile ai fini della partecipazione agli esami per le promozioni ai gradi VIII di gruppo *A*, IX di gruppo *B* e XI di gruppo *C*.

Inoltre, poiché al 24 giugno 1951, data dell'entrata in vigore della suddetta legge n. 376, era tuttora operante la legge 1° dicembre 1949, n. 868, che consentiva le promozioni ai suddetti gradi per merito comparativo, anziché per esame, per gli impiegati che avessero maturato la prescritta anzianità minima entro il 31 dicembre 1951, i « trentanovisti non di ruolo », per effetto appunto della speciale anzianità di ruolo ad essi attribuita con l'articolo 13 della legge n. 376, vennero a godere anche del beneficio della promozione per merito comparativo, di cui alla legge n. 868.

Nessuna agevolazione di tal genere, invece, venne concessa agli impiegati che, già di ruolo — i cosiddetti « trentanovisti di

ruolo » — alla stessa data del 23 marzo 1939, abbiano successivamente ottenuto, per avere conseguito titolo di studio superiore, la nomina a grado iniziale di un gruppo superiore, a seguito di concorso per esami.

Talché, a causa della lacuna contenuta nella legge n. 376, sono venute a determinarsi situazioni assai incresciose e mortificanti per gli impiegati già di ruolo alla data del 23 marzo 1939, nei confronti di quelli non di ruolo alla stessa data i quali, appunto per i benefici loro concessi con la citata legge, sono stati notevolmente avvantaggiati ai primi nella carriera.

Vogliamo citare uno degli esempi più tipici: Tizio e Caio, entrambi muniti di licenza media superiore, partecipano, prima del 23 marzo 1939, ad un concorso di gruppo *B*. Tizio riesce vincitore e viene perciò assunto in ruolo anteriormente alla data suddetta. Caio, pur essendo rimasto soccombete, riesce egualmente, sempre prima del 23 marzo 1939, ad essere assunto nella stessa amministrazione come impiegato non di ruolo del gruppo *B*.

Tizio e Caio, negli anni successivi, conseguono la laurea e nel 1948 (dal 1939 al 1947 i concorsi pubblici furono sospesi) partecipano, sempre nella stessa amministrazione, ad un concorso al grado IX di gruppo *A*, ed essendo risultati entrambi vincitori, anche Caio viene inquadrato nel corrispondente ruolo organico. Sopravviene la legge 5 giugno 1951, n. 376, e per effetto della speciale anzianità

di carriera attribuita dall'articolo 13, comma 6°, Caio, sebbene inizialmente impiegato non di ruolo, avendo maturato entro il 31 dicembre 1951 l'anzianità minima prescritta, viene promosso al grado VIII di gruppo A, per merito comparativo, a norma dell'articolo 1 della legge 1° dicembre 1949, n. 868. Tizio, invece, pur essendo inizialmente impiegato di ruolo, resta al grado IX appunto per essere stato egli escluso dal beneficio di cui all'articolo 13 della legge n. 376.

Era naturale che da simile disparità di trattamento, che si risolve in vera e propria ingiustizia, ne derivasse, come ne è derivato, vivo malcontento tra il personale trentanovista di ruolo, anche con grave ripercussione sul buon funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

Di guisa che ragioni di giustizia e dignità imponevano che venisse posto riparo all'evidente lacuna della legge mediante una norma che estendesse agli impiegati, trentanovisti di ruolo, quegli stessi benefici attribuiti al personale trentanovista non di ruolo dall'articolo 13, comma 6°, e seguenti della legge 5 giugno 1951, n. 376.

A tale giusta ed, anzi, doverosa finalità, vi furono alcune proposte di legge, ultima delle quali, in ordine di tempo, quella del senatore Lepore, approvata dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 18 dicembre 1952.

Detta proposta, trasmessa a questa Camera con n. 3114, venne approvata, con emendamenti, dalla I Commissione nella seduta del 27 marzo 1953; ma non poté essere convertita in legge a cagione dell'anticipato scioglimento del Senato, al quale era stata nuovamente trasmessa.

E' da aggiungere che, allo stato attuale, tutte le Amministrazioni hanno effettuato, entro il 1951, in applicazione della citata legge n. 376, le relative promozioni per merito comparativo, ai sensi della legge n. 868. Intervenuta poi la legge 4 aprile 1953, n. 240, interpretativa della legge n. 376, alcune Amministrazioni, in applicazione dell'articolo 1, comma 2°, della legge n. 240, hanno, di recente, provveduto alle promozioni, sempre per merito comparativo, perfino di quegli impiegati trentanovisti non di ruolo che, al momento dell'entrata in vigore della legge n. 376, non possedevano l'anzianità minima, nel gruppo di appartenenza, prescritta dalla legge sullo stato giuridico.

In tal modo, la posizione del personale trentanovista di ruolo è stata resa ancora più gravosa ed umiliante.

Queste, pertanto, sono le ragioni che giustificano la ripresentazione della proposta allegata.

La proposta di legge si compone di cinque articoli ed è ripresentata nello stesso testo in cui fu proposta dall'onorevole Molinaroli ed approvato dalla I Commissione della Camera.

Si è mantenuta ferma la esclusione di far valere l'anzianità prevista dal 6° comma a fini della legge 1° dicembre 1949, n. 868, nonostante che, essendo fine della proposta unicamente quello di concedere ai trentanovisti di ruolo gli stessi benefici accordati ai trentanovisti non di ruolo con la legge n. 376 tale estensione dovrebbe essere completa, in modo da attribuire alle due categorie lo stesso, identico trattamento, ora per allora.

Ma poiché la modificazione del testo già approvato avrebbe potuto ritardare la approvazione della presente proposta, per i contrasti e le resistenze che avrebbe incontrata la possibilità di far valere l'anzianità ai fini della legge 1° dicembre 1949, n. 868, si è dovuta trascurare questa esigenza di autentica giustizia.

È infine, da considerare la necessità che la proposta di legge, che ho l'onore di presentare, venga esaminata ed approvata con ogni URGENZA perché il gravissimo danno derivato ad un notevole gruppo di impiegati dello Stato, per effetto della lacuna contenuta nella legge 5 giugno 1951, n. 376, più volte richiamata, possa essere, sia pure tardivamente, riparato.

L'ulteriore decorso del tempo potrebbe, infatti, pregiudicare in modo irreparabile le legittime aspettative di carriera di quanti sono interessati alla traduzione in legge della presente proposta e, certamente, ne renderebbe più complessa l'applicazione, tenuto conto della naturale dinamica dei ruoli del personale delle pubbliche Amministrazioni.

Tutto ciò senza voler considerare che l'attuale situazione di disagio e di malcontento, in cui si trovano gli interessati per l'ingiusto trattamento di carriera loro riservato, non può non ripercuotersi negativamente sul buon funzionamento dell'Amministrazione statale, come ebbe a riconoscere il Ministero del tesoro, con nota 23 dicembre 1952, in occasione della proposta allora presentata dal senatore Lepore.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Agli impiegati in servizio di ruolo almeno dal 23 marzo 1939, anche se, prima del 24 giugno 1951, abbiano ottenuto l'inquadramento in altri ruoli dello stesso gruppo o di gruppo diverso da quello originario, sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 6°, 7°, 8° e 9° dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, esclusa, tuttavia, la possibilità di far valere l'anzianità prevista dal 6° comma ai fini della legge 1° dicembre 1949, n. 868.

Il computo dei posti da conferire in soprannumero di cui al 7° comma dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, è effettuato ogni volta che si debba procedere a promozioni a posti di organico.

Qualora dopo l'entrata in vigore della citata legge siano state effettuate promozioni ai gradi VIII di gruppo A, IX di gruppo B, e XI di gruppo C, in applicazione dell'articolo 13 della legge medesima, le promozioni saranno riportate alla data di decorrenza di queste ultime per lo stesso grado e gruppo e tenendo conto della situazione dei ruoli organici alla stessa data, sempre che gli interessati possedessero a tale data l'anzianità necessaria per aspirare alla promozione.

I promossi saranno collocati nel ruolo secondo l'ordine di graduatoria degli scrutini dopo tutti i candidati che hanno conseguita la promozione anteriormente alla data di applicazione della presente legge.

ART. 2.

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente e del Ministro del tesoro, udito il parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate, in quanto occorra, le norme necessarie per adeguare le disposizioni dei regolamenti del personale delle Amministrazioni con ordinamento autonomo a quelle della presente legge.

ART. 3.

Il personale non di ruolo che alla data di entrata in vigore della legge 5 giugno 1951, n. 376, ha maturato l'anzianità richiesta ai fini del collocamento nei ruoli speciali transitori a termini dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, può presentare la istanza prevista dall'articolo 1 della suc-

citata legge n. 376, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il personale che si vale della facoltà prevista nel comma precedente sarà collocato nei ruoli speciali transitori nell'ordine che deriva considerando la data di entrata in vigore della presente legge come la data di compimento dell'anzianità di servizio richiesta dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

ART. 4.

I dipendenti statali appartenenti ai ruoli del personale subalterno, ed i dipendenti statali non di ruolo di quarta categoria in servizio da data anteriore al 1° maggio 1948, i quali dalla data predetta svolgono esclusivamente e permanentemente mansioni d'archivio o di copia o che, secondo l'ordinamento delle carriere nelle amministrazioni dello Stato alle quali appartengono, spettano al personale di gruppo C, possono essere trasferiti a loro domanda, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nei contingenti degli impiegati non di ruolo di terza categoria anche se non in possesso del titolo di studio. Il trasferimento ha decorrenza dal 1° marzo 1952 e da tale data ha inizio il computo dell'anzianità di servizio stabilita dall'articolo 1, comma primo e quarto, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ai fini del collocamento nei ruoli speciali transitori di gruppo C.

I dipendenti statali appartenenti ai ruoli del personale subalterno in servizio da data anteriore al 23 marzo 1939, che si trovino nelle condizioni indicate nel precedente comma possono chiedere di essere ammessi nel grado iniziale dei ruoli organici di gruppo C anche se non in possesso del titolo di studio, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

Per la nomina nei ruoli organici del personale statale di gruppo C, in applicazione dell'articolo 6, comma secondo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, si può prescindere dal possesso del titolo di studio nei confronti di coloro i quali siano in possesso degli altri requisiti prescritti.